



## Comune di Fino del Monte

Provincia di Bergamo  
Piazza Olmo n. 25 – 24020 – C.F./ P.I. 00338730161  
Tel. 0346 72018 – Fax 0346 74601 –  
E-mail: [segreteria@comune.finodelmonte.bg.it](mailto:segreteria@comune.finodelmonte.bg.it)  
[PEC comune.finodelmonte@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.finodelmonte@pec.regione.lombardia.it)

**SERVIZIO AFFARI GENERALI**



---

### ORDINANZA N. 2 DEL 18 APRILE 2018

**OGGETTO: Ordinanza per divieto temporaneo di vendita, anche per asporto, di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro nelle aree interessate dalle manifestazioni - anno 2018.**

IL SINDACO  
Oprandi Matteo

**Premesso** che nel Comune di Fino del Monte, in date diverse, vengono organizzate numerose manifestazioni, le quali insistono su aree pubbliche con saltuaria creazione di aree pedonali a seguito della chiusura al traffico veicolare delle strade;

**Preso atto** che generalmente è prevista una numerosa partecipazione di cittadini all'interno delle aree sopra indicate;

**Atteso** che per esigenze di pubblico interesse e a tutela dell'incolumità pubblica si rende opportuno disciplinare la vendita, anche per asporto, di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro;

**Visto** l'art.54 del D.Lvo n.267/00 e s.m.i.;

**Visto** lo statuto comunale;

**Vista** la Legge 18 aprile 2017 n. 48, conversione in legge del decreto legge 20/02/2017 n. 14;

### o r d i n a

che, per l'anno 2018, in occasione dello svolgersi di manifestazioni insistenti sulle aree pubbliche, all'interno delle aree stesse:

- sia vietata la vendita, anche per asporto, di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro;

- tutte le bevande dovranno essere servite in bicchieri di plastica a perdere e non in vetro o similari;
- sia vietata la detenzione, all'interno dell'area sopra indicata, di bevande in contenitori in vetro o similari.

### **a v v e r t e**

che, fatte salve, ove applicabili, le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione dei divieti di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7 bis del D.lgs. 267/2000 compresa da un minimo di Euro, 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 - pagamento in misura ridotta € 50,00.

Si dà atto che la presente ordinanza:

- verrà preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Bergamo;
- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all 'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Gli organi di Polizia saranno incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Bergamo, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi del D.lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.



IL SINDACO  
Oprandi Matteo